



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

RELAZIONE

al bilancio preventivo – Esercizio 2014

Ottobre 2013

Indice della relazione.

PARTE PRIMA – RELAZIONE PROGRAMMATICA.	3
PARTE SECONDA – RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014	8
1) Premessa	8
1.1) Principi di redazione.	8
1.2) Effetti dei principi di redazione sulle previsioni.	18
1.3) Quadro economico di riferimento	20
2) Presentazione dei risultati attesi	24
3) Entrate.	27
3.1) Entrate correnti.	27
3.2) Entrate in conto capitale.	30
3.3) Entrate per partite di giro.	31
4) Spese.	32
4.1) Uscite correnti.	32
4.1.1) Spese di funzionamento.	32
4.1.2) Spese per interventi diversi.	36
4.1.3) Spese per oneri comuni.	39
4.1.4) Trattamenti di quiescenza.	39
4.2) Uscite in conto capitale.	39
4.2.1) Spese per investimenti.	40
4.2.2) Spese per oneri comuni.	42
4.3) Uscite per partite di giro.	42
5) Poste non finanziarie del conto economico.	42
6) Previsione di cassa	42
7) Bilancio di previsione triennale	43
8) Ulteriori informazioni.	44
9) Verifica limiti di spesa (prot. 10297/13 del Ministero Infrastrutture e Trasporti)	46

PARTE PRIMA – RELAZIONE PROGRAMMATICA.

Non vi è chi non veda la stringente contraddittorietà tra i temi che devono essere evidenziati nella relazione programmatica, in quanto tale, e la provvisorietà temporale, ma non funzionale, del mandato di Commissario straordinario dell’Autorità Portuale, che ormai da mesi è priva della naturale carica di vertice.

Fissare obiettivi e strategie che travalicano la durata del mandato di Commissario possono indurre un osservatore, non attento ai fatti concreti, a ritenere che si è in presenza di un adempimento svolto al solo fine di dare completezza formale al bilancio preventivo di esercizio 2014.

Fin dalla scadenza del primo mandato di Presidenza pur in presenza, prima di una proroga, e poi di nomine a Commissario Straordinario si è operato senza limitazioni di visione programmatica sia di lungo che di breve-medio periodo.

Ne sono riprova l’attività istruttoria, non facile per la verità, svolta e che si sta svolgendo per portare ad approvazione definitiva il nuovo Piano Regolatore Portuale con una prospettiva che guarda al 2030; ancora, l’impegno profuso con riconosciuta competenza tecnico amministrativa per l’ammissione definitiva dei progetti costituenti il Grande Progetto Porto di Napoli che potranno (dovranno) essere attuati entro il 2015. Infine, il nuovo Piano Operativo Triennale 2013-2015.

Ma non solo. La silenziosa opera quotidiana per portare a normalizzazione amministrativa le singole posizioni concessorie, oltre alla pervicace azione, solo recentemente strutturalmente organizzata, di recupero dei crediti vantati dall’Autorità Portuale sono tangibile dimostrazione di un operare che non viene influenzato dalla limitazione temporale di mandato.

L’obiettivo trasversale a tutta l’azione dell’Autorità Portuale è quello di conferirne efficacia, trasparenza, effetto utile strategico, non solo perché vi è un nuovo impulso normativo dato dalla legge sull’anticorruzione e, appunto, sulla trasparenza, ma anche

perché le poche risorse disponibili devono essere impiegate con rinnovata attenzione, in tempi certi e verificabili.

Lo sviluppo della concorrenza e la verifica dei piani di impresa, e dei programmi delle attività mai attuato da anni (è dal 1994 che è previsto), ha trovato finalizzazione con l'approvazione di specifici regolamenti: istruzioni procedimentale demanio marittimo e costiero e regolamento per verifica piani di impresa.

Ma dalla fase regolamentare, comunque aperta a correttivi e miglioramenti che devono essere frutto di una verifica partecipata dell'impatto delle norme sulle imprese, si deve passare alla fase di attuazione. E questo è un ulteriore obiettivo per il corrente anno 2013 e per il 2014.

Questa è la nuova missione dell'Autorità Portuale nell'immediato e per il prossimo futuro che dovrà essere sviluppata con continuità e effettività, affrontando certamente atteggiamenti contrari, determinati anche dalla volontà di resistere al cambiamento.

Le problematiche e le prospettive che si intende assumere a riferimento sono:

1. il lavoro;
2. l'infrastrutturazione;
3. la governance.

Il lavoro.

Il Contratto Nazionale dei Lavoratori dei Porti è scaduto il 31/12/2012.

Contratto nazionale va salvaguardato e difeso da attacchi silenziosi preordinati solo ad una ulteriore liberalizzazione delle banchine: la specializzazione, la formazione, l'inquadramento sono valori propri dei porti, imprescindibili per garantire la resa delle operazioni portuali nella sicurezza dei lavoratori. L'Autorità Portuale deve essere libera di investire proprie risorse nella formazione dei lavoratori, in particolare di quelli dell'articolo 17 della legge 84/94, e di prevedere forme di incentivazione all'impiego della mano d'opera portuale.

Si deve fare di più con la legge che si ha disposizione attraverso una sistematica valutazione dell'adeguatezza degli organici delle imprese in relazione armonica con gli

organici delle imprese di cui all'articolo 17 della legge 84/94. Questo anche a tutela delle imprese stesse per renderle capaci di affrontare picchi negativi di traffico. Al tempo stesso i lavoratori delle imprese articolo 17 devono operare con flessibilità, con capacità di integrazione nell'organizzazione di lavoro del terminal, con un sistema tariffario adeguato.

L'infrastrutturazione.

Allo stato attuale sembra mancare una strategia nazionale delle infrastrutture all'interno della quale valutare la necessità e la fattibilità dell'opera infrastrutturale pensata. Manca, insomma, un'attenta analisi costi benefici. Tutti i porti, o meglio le AP, sembrano aspirare ad intercettare traffici di nuovi contenitori. Ma occorre chiedersi: ci sono nel mediterraneo? E, se vengono, come potranno essere gestiti fino a destinazione finale? Esistono le infrastrutture logistiche dopo la porta di ingresso costituita dal porto? Esistono servizi adeguati?

E' un'analisi complessa di ampia visione che all'attualità manca. Così come manca una visione strategica coerente anche con gli orientamenti comunitari in tema di sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e con i piani nazionali relativi ai trasporti, alle reti e alla mobilità, cofinanziati dall'Unione europea.

Ed è di questi giorni la conferma di un metodo di finanziamento dei porti (sole 24 ore martedì 3 settembre 2013) che non tiene conto propri dei citati criteri né dei traffici effettivi sviluppati nei porti.

E, comunque, non è individuato il vero soggetto cui affidare l'analisi: il terminalista, investitore privato responsabile del programma delle attività.

Occorre porre al centro dello sviluppo dei traffici proprio la figura del terminalista, non certo inteso come concessionario di aree demaniali in una posizione di monopolista di area votato a perseguire una rendita di posizione, ma come attore dello sviluppo dei traffici. Centralità che si intreccia con l'inquadramento giuridico delle AP che devono essere poste in condizione di favorire gli investimenti privati (radicazione nel porto

dell'operatore) favorendo ampia autonomia gestionale a lungo termine, sviluppando in prima persona il vero coordinamento dei servizi portuali tutti.

Governance.

Il futuro della portualità italiana dipenderà dalla capacità di ripensare i modelli di governo, sia in chiave di velocità decisionale, ma anche in funzione di obiettivi chiari e determinati.

Oggi il bisogno più rilevante è garantire il massimo livello di coordinamento dei soggetti gestori e, al tempo stesso, rafforzare quelle azioni economiche e regolamentari che possono sostenere l'apporto di capitale privato per la realizzazione delle opere. L'attuale congiuntura non lascia tuttavia molte alternative: i vincoli di bilancio sempre più stringenti e le risorse sempre più scarse rendono necessario il coinvolgimento di operatori privati. Affinché quest'ultimi siano incentivati a investire nel settore, è fondamentale garantire un quadro di regole certe e stabili.

Contrariamente a quanto si potrebbe presumere, la portualità italiana non ha bisogno di complesse revisioni normative, ma necessita anzi di regole semplici, chiare e trasparenti che consentano alle AP di divenire soggetti promotori e facilitatori dello sviluppo

Per questo è di stringente attualità la definizione dell' inquadramento delle AP che deve essere coerente con il compito affidato dalla legge di riforma dei porti: senza una completa autonomia ed un diverso inquadramento dell' AP non può pervenirsi ad una attenta governance e ad una autonomia decisionale armonica con le esigenze dei traffici nelle singole realtà portuali. Ma non solo. Deve essere preso in considerazione anche il livello sovranazionale dell'Unione Europea per pervenire ad un inquadramento dell'AP armonico con il quadro legislativo dell'Unione.

Ma anche il convincimento che nel porto non siamo soli: la migliore governance, la adeguata infrastrutturazione, la migliore specializzazione e flessibilità del lavoro e la migliore performance del terminalista nulla possono contro servizi portuali e servizi

alla merce non adeguati alla realtà portuale intesa come volume di traffico proteso verso il mercato contendibile.

PARTE SECONDA – RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014.

1) Premessa.

L'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 disciplina la gestione patrimoniale e finanziaria dell' Autorità Portuale attraverso un Regolamento redatto secondo uno schema condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Economia che è stato approvato dal Comitato Portuale del 17/10/2007.

Il regolamento detta norme sulle procedure amministrative e finanziarie, nonché sulla gestione dei bilanci e del patrimonio e tiene conto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e della legge 3 aprile 1997, n. 94, che hanno riformulato la disciplina del bilancio dello Stato.

Il presente bilancio, quindi, viene redatto in conformità agli schemi introdotti con il citato regolamento di contabilità e propone un confronto con i dati relativi al preventivo 2013 assestato: questi dati, laddove necessario, sono stati opportunamente riclassificati per consentirne la comparabilità con il dato corrente.

1.1) Principi di redazione.

Come è noto, il sistema di bilancio ha una primaria funzione di autorizzazione connessa con quella economico-finanziaria, che consiste nell'analisi della destinazione delle risorse a preventivo e nella verifica del loro corretto impiego. Ne consegue un ruolo di indirizzo e di guida dell'azione esecutiva, di coordinamento dell'attività stessa e della sua rendicontazione. Il sistema di bilancio preparato a tali scopi deve assolvere ad una più generale funzione informativa. L'obiettivo minimo è la realizzazione dell'equilibrio economico che rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'ente: la tendenza al pareggio economico deve essere ritenuta un obiettivo di gestione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente da sottoporre a costante controllo.

Le finalità ora esposte sono garantite dall'adozione di corretti principi di redazione che hanno valenza generale e riguardano, quindi, tutto il sistema di bilancio e non solo il bilancio di previsione. I principi applicati sono, dunque, i seguenti:

Unità: l'Autorità Portuale è una entità giuridica unitaria. Unitario, pertanto, deve essere il suo bilancio di previsione ed il rendiconto.

Annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione che di rendiconto, devono essere predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione, che coincide con l'anno solare.

Universalità: il principio dell'universalità rafforza quello di unità. È necessario ricomprendere nel sistema di bilancio tutte le operazioni ed i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali, riconducibili all'Autorità Portuale, al fine di presentare una rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento dell'ente.

Integrità: questo principio rappresenta un rafforzamento in chiave formale di quanto dettato dal principio dell'universalità. Si richiede che nel bilancio di previsione e nel rendiconto non vi siano compensazioni di partite. È quindi vietato iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la riscossione e, parimenti, di registrare le spese ridotte delle correlate entrate.

Veridicità ed attendibilità: ricorrendo ai termini «veridicità» ed «attendibilità» si fa esplicito riferimento al principio internazionale del true and fair view, ripreso nella tradizione normativa e contabile italiana con la richiesta di «rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio». Le informazioni, per essere utili, devono essere attendibili. Un'informazione ha la qualità dell'attendibilità quando è scevra da errori rilevanti e pregiudizi e può quindi essere considerata dagli utilizzatori come fedele rappresentazione di ciò che essa tende, o dovrebbe tendere, a rappresentare.

Pareggio finanziario: Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo, considerando quindi tutte le entrate e tutte le spese. Si parla, con riferimento a ciò, del divieto di presentare in disavanzo la «situazione corrente».

Pubblicità: Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'ente rendere effettiva tale funzione assicurando ai terzi la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.

Dai principi contabili generali scaturiscono i postulati del bilancio che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste di sistema di bilancio. Tra i più importanti ricordiamo:

Principio della significatività e rilevanza. Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla congruità economica e finanziaria, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall'applicazione dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione e del rendiconto. Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

Principio della prudenza. Il principio della prudenza deve trovare applicazione in tutto il sistema di bilancio. Nel bilancio di previsione devono essere iscritte solo le entrate che si prevede siano accertabili nel periodo amministrativo considerato, mentre devono rientrare nelle spese tutti gli oneri che si prevede di dover impegnare.

Principio della competenza finanziaria. La competenza finanziaria è il criterio con il quale le entrate e le spese si riconducono al periodo amministrativo in cui sorge il diritto a riscuotere (accertamento) e l'obbligo a pagare (impegno). L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata, mediante la quale viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza. L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene costituito il vincolo sugli stanziamenti di bilancio, nell'ambito della disponibilità esistente, in relazione ad una obbligazione giuridica e sia determinata la somma da pagare.

Principio della competenza economica. Il principio della competenza economica è un postulato proprio della contabilità economico-patrimoniale ed è pertanto riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. I costi ed oneri devono essere correlati con i proventi ed i ricavi dell'esercizio o con lo svolgimento delle attività istituzionali.

Il bilancio di previsione 2014 viene redatto anche nel rispetto delle prescrizioni normative, ad oggi in vigore, che impongono sempre più pressanti limitazioni alla spesa pubblica riformulate dalla legge 135/2012 cd. "spending review" e da quelli nuovi inseriti sempre con la legge 135/2012 e con la legge 228/2012. In particolare, i vari e complessi principi di riferimento che impongono limitazioni alle spese, richiamati dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 10297/13, sono, sinteticamente, i seguenti:

Articolo 6 legge 122 del 30/7/2010 comma 3 (indennità organi).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma...

Articolo 6 legge 122 del 30/7/2010 comma 7 (spese di consulenza).

Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

L'articolo 1 comma 5 del DL 101 del 31/8/2013 ha fissato il nuovo limite di spesa nel 90% del limite di spesa già fissato per il 2013.

Articolo 6 legge 122 del 30/7/2010 comma 8 (spese di rappresentanza e similari).

A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati e subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi....

Articolo 6 legge 122 del 30/7/2010 comma 9 (sponsorizzazioni).

A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Articolo 6 legge 122 del 30/7/2010 comma 12 (spese per missioni).

A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute...

Articolo 6 legge 122 del 30/7/2010 comma 13 (formazione).

A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale...

Articolo 6 legge 122 del 30/7/2010 comma 14 (spese auto).

A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e

l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere.. ...

Articolo 6 legge 122 del 30/7/2010 comma 21 (versamenti al bilancio dello stato).

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato...

Articolo 8 legge 122 del 30/7/2010. (Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche).

Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 e' determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

Articolo 5 commi 2,3,4,5 legge 135 del 7/8/2012 (spending review – auto e buoni taxi).

2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere.....

3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e' valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, e' restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale e' conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

Articolo 5 comma 7 legge 135 del 7/8/2012 (spending review – buoni pasto).

A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. ... I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

Articolo 5 comma 8 legge 135 del 7/8/2012 (spending review – liquidazione ferie).

Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

Articolo 5 comma 9 legge 135 del 7/8/2012 (spending review - consulenze).

È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

Articolo 5 comma 14 legge 135 del 7/8/2012 (spending review – riduzione compensi organi).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorità portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a

decorrere dal 1° gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalità.

Articolo 8 comma 3 legge 135 del 7/8/2012 (spending review – limite consumi intermedi e versamento al bilancio dello Stato).

Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) ... sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre...

Articolo 1 comma 141 legge 228/2012 (spese acquisto mobili e arredi).

Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Articolo 1 comma 142 legge 228/2012 (versamenti).

Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si

applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Articolo 1 comma 143 legge 228/2012 (spese acquisto auto).

Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

Articolo 1 comma 146 legge 228/2012 (consulenze informatiche).

Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Si ricorda che la citata legge 122/2010 statuisce anche altre disposizioni relative, in particolare, al pubblico impiego: tali norme confliggono con la natura privatistica del contratto che regola il rapporto di lavoro del personale dipendente delle Autorità Portuali (cfr., tra le altre, circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12775/2010).

Allo stato attuale delle indicazioni fornite dai Ministeri Vigilanti, sulla base anche di una decisione del Tar Lazio, tali norme risultano comunque applicabili.

Si ricordano, sinteticamente i principali punti della complessa vicenda:

- In sede di approvazione del bilancio di previsione 2011 dell'Autorità Portuale di Napoli il Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota 2491/2011, ha raccomandato di attenersi al disposto dell'art. 9 commi 1 e 2 del dl 78/2010, così come richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, pur non condividendo il principio.
- Con nota numero 3652/11, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relazionava in senso contrario al Ministero delle Economia e delle Finanze

invitandolo a rivedere la citata nota e concludendo che in caso di ricorso al Tar lo stesso Mit sarebbe stato "...costretto a ritenere fondate le ragioni del ricorrente...".

- La nota 2491/11 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è stata, poi, come si è detto, impugnata dall'Autorità Portuale di Napoli innanzi al Tar Lazio che con ordinanza numero del 1878/11 (non impugnata) ha disposto la sospensione della nota 2491/11 nella parte ritenuta illegittima e che concerne l'applicabilità della norma in questione rinviando, per il merito, all'udienza del 26/5/2012.
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 23/5/2011, con nota 7454, a valle della citata sospensiva, ritiene inefficaci, fino all'esame del merito, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 9 commi 1 e 2 del dl 78/2010.
- Il Tar Lazio con sentenza numero 6365/2012 ha concluso per l'applicabilità dell'art. 9 dl 78/2010 (convertito in legge 122/2010) ai dipendenti dell'Autorità Portuale.
- Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso al Consiglio di Stato.
- E' stato proposto ricorso al Tar Lazio avverso l'inserimento dell'Autorità Portuale di Napoli nell'elenco Istat redatto ai sensi della legge 196/2009. Il Tar ha rigettato tale domanda. Anche avverso tale rigetto è stato proposto ricorso al Consiglio di Stato.
- Il procedimento interno per la verifica delle somme eventualmente retribuite in eccedenza ai dipendenti in applicazione del Ccnl di categoria e della trattativa di Il livello nel frattempo vigenti si conclude il 31/10/13.

Allo stato attuale, inoltre, resta applicabile il versamento dei risparmi di spesa previsti dall'art. 61 comma 17 della legge 133/08 (cfr nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti numero 2491 del 18/2/2011 di approvazione del bilancio di previsione 2011).

1.2) Effetti dei principi di redazione sulle previsioni.

Il bilancio di previsione per il 2014 viene, quindi, redatto tenuto conto dei limiti sinteticamente su esposti che hanno fissato e ribadito principi in tema di controllo della spesa pubblica.

Per le varie categorie di spesa (segnatamente spese di pubblicità, rappresentanza, corsi di formazione, missioni, autovetture, etc.) sono state, quindi, rispettate le prescrizioni normative impostando le previsioni del 2014 sulla base delle spese del 2009 o del 2010 applicando, poi, le riduzioni previste dalla legge 122/10 e dalla legge 135/2012 e determinando i successivi versamenti dovuti al bilancio dello Stato.

Questa procedura da un lato vincola le disponibilità di spesa (pur avendo l'autorità, per legge, autonomia di bilancio) e, dall'altro, continua ad obbligare le Autorità Portuali al pagamento di un vero e proprio balzello di importo, peraltro, rilevante come è dato desumere dallo schema che segue:

versamento stato l.244/2007 entro il 30/06/2014	0,00
versamento stato l.133/2008 entro il 31/03/2014	76.327,00
versamento stato l.122/2010 entro il 31/10/2014	163.888,46
versamento stato l.135/2012 entro il 30/06/2014	267.955,84
versamento stato l.228/2012 entro il 30/06/2014	8.114,60
totale versamenti	516.285,90

Come si avrà modo di osservare in seguito, il bilancio si fonda, sempre di più, in maniera sostanziale su risorse proprie dell'Autorità Portuale essendo oramai in corso di completamento le opere ricadenti nei finanziamenti statali (come, ad esempio, legge 166/02 e legge 388/00).

Risulta mai applicato il nuovo art. 18 bis della legge 84/94; tale articolo istituisce un nuovo meccanismo di finanziamento delle Autorità Portuali attraverso un fondo inserito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alimentato dall'1% dell'iva dovuta sulle merci importate attraverso il porto.

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
 «Art. 18-bis (Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti). - 1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 70 milioni di euro annui.
2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nonché la quota da iscrivere nel fondo.
3. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.
4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.
5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

La portata della nuova previsione normativa non è, allo stato, valutabile, attesa la mancanza di riferimenti concreti e la mancanza di strumenti per la quantificazione del gettito prodotto dall'iva nei porti di riferimento.

Infine, l'art. 1 comma 983 legge 296/06 prevede la ripartizione di un fondo perequativo tra le Autorità Portuali la cui entità è, anch'essa, non preventivabile al momento della predisposizione del presente bilancio.

Da quanto finora argomentato, appare chiaro che il bilancio di previsione 2014, così come redatto, è suscettibile di variazioni che potranno essere richieste in funzione delle nuove disposizioni e dei chiarimenti necessari.

1.3) Quadro economico di riferimento.

Secondo le stime macroeconomiche internazionali, l'economia mondiale va verso un recupero generale ma è ancora caratterizzata da una estrema volatilità.

Secondo il Fondo Monetario Internazionale l'Area Euro resterà in recessione nel 2013, anno in cui è prevista una contrazione economica dello 0,6%, peggio del -0,4% dello stesso dato stimato ad aprile. Per il 2014 è prevista un'espansione dell'economia dell'Eurozona dello 0,9%, con un peggioramento dello 0,1% in meno di quanto calcolato in precedenza.

La performance 2013 dell'economia italiana sarà peggiore di quella tedesca, di quella di Spagna e Francia. Per l'economia spagnola è atteso un -1,6%, dato invariato rispetto alle previsioni del Fondo dello scorso aprile, a fronte tuttavia di una previsione allo 0% del 2014. Quanto alla Francia, è attesa per quest'anno una decrescita dell'economia dello 0,2% e un'espansione dello 0,8% per l'anno venturo. Rallenta anche la Germania: crescerà quest'anno dello 0,3% e dell'1,3% nel 2014.

L'economia americana crescerà quest'anno dell'1,7% e del 2,7% l'anno prossimo, meno di quanto calcolato ad aprile. In calo anche i Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa): l'economia di Pechino crescerà quest'anno del 7,8%, lo 0,3% in meno di quanto calcolato dall'istituto di Washington tre mesi fa. Per l'anno prossimo l'Fmi si aspetta un +7,7%, lo 0,6% in meno delle previsioni originarie. Quanto alla Russia, è attesa una crescita del 2,5% quest'anno e del 3,3% l'anno prossimo. Si tratta di un peggioramento rispetto alle attese calcolate tre mesi fa, che erano migliori rispettivamente dello 0,9% e dello 0,5%. L'economia del Brasile si espanderà nel 2013 del 2,5% e del 3,2% nel 2014, peggio del +3% e del +4% previsti ad aprile. In Sud Africa, è attesa un'espansione dell'economia del 2% quest'anno e del 2,9% l'anno venturo contro stime originarie per,



nell'ordine, un +2,8% e un +3,3%. Infine, per l'India è prevista una crescita del 5,6% nel 2013 e del 6,3% nel 2014. Ad aprile il Fondo aveva detto di prevedere rispettivamente un +5,8% e un +6,4%.

Per ciò che riguarda il nostro paese, secondo l'Istat, la recessione finirà nel 2013, ma gli strascichi della crisi economica si sentiranno per tutto l'anno prossimo: secondo l'istituto nazionale di Statistica alla fine del 2013 il Pil calerà dell'1,4%, mentre l'anno prossimo - con il traino della domanda interna - crescerà dello 0,7%. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, invece, continueranno a manifestarsi "segnali di debolezza" con un "rilevante" incremento del tasso di disoccupazione all'11,9% (+1,2 punti percentuali rispetto al 2012) fino a raggiungere il 12,3% l'anno prossimo. Numeri, quelli dell'Istat, che divergono, non poco, dalle previsioni del Governo e che - soprattutto - mostrano un quadro più fosco di quello dipinto dalla Ue. Secondo le ultime stime dell'esecutivo, infatti, il Pil dovrebbe calare dell'1,3% quest'anno (in linea con con la Ue, mentre per Moody's scenderà dell'1,8%), ma crescere dell'1,3% nel 2014 (le previsioni di Bruxelles sono invece le stesse dell'Istat). Sul fronte del lavoro il divario resta ampio: per il Governo il tasso dovrebbe muoversi dall'11,6% di quest'anno all'11,8% del prossimo, mentre per la Ue salirà dall'11,8% al 12,2%. Analizzando le differenze tra l'attuale quadro di previsione e quello presentato dall'Istat a novembre 2012, il tasso di crescita del Pil italiano è stato rivisto al ribasso per nove decimi di punto nel 2013. Tale differenza è in parte dovuta alle nuove ipotesi sul commercio mondiale e alla revisione delle serie di contabilità nazionale e per la parte restante a una contrazione maggiore di quanto inizialmente atteso dei consumi privati. Nel complesso, precisa l'Istituto, le previsioni attuali rientrano all'interno dell'intervallo di confidenza delle previsioni presentate a novembre 2012. A condizionare l'economia sarà soprattutto il calo della spesa delle famiglie che a causa della contrazione dei redditi disponibili, quest'anno, diminuirà dell'1,6% con un moderato aumento dello 0,4% l'anno prossimo. "Il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche verso i creditori privati può avere moderati effetti espansivi


nel 2014": "in particolare, l'immissione di liquidità nel sistema economico, potrebbe sostenere consumi e investimenti privati, contribuendo a migliorare le aspettative di famiglie e imprese sulle loro condizioni economiche".

Lo scenario macroeconomico di riferimento è, dunque, ancora una volta, di estrema incertezza e volatilità. In questo contesto, il bilancio di previsione 2014 viene sviluppato in maniera prudentiale: i traffici registrano dati consuntivi e previsionali ancora appena soddisfacenti se si tiene conto del periodo di generale flessione che ha interessato gli anni 2009 - 2013.

In verità, per la prima volta negli ultimi anni si registrano segnali negativi per il porto di Napoli: si prevede una leggera flessione per il settore merci, stimabile nell'ordine del 2% rispetto all'anno precedente, che, comunque, risulta ancora incoraggiante rispetto alla flessione segnata dagli altri porti italiani e internazionali, come è dato desumere dai grafici dei principali indicatori quantitativi (in cui il dato relativo al 2013 è stimato sulla base del tendenziale di incremento storico).




Segnali di sostanziale stabilità si evidenziano, invece, per il settore turistico che mostra ancora incrementi tendenziali, specialmente nel traffico crociere, stimabili nell'ordine del 5% rispetto allo scorso anno. I prospetti grafici che seguono evidenziano l'andamento di tali volumi.



In conclusione, sebbene sia sempre piuttosto difficile fare ipotesi sull'andamento futuro dei mercati, le aspettative per il 2014 sono caratterizzate, più che mai, da una pesante incertezza.

Infine, il riflesso dell'andamento dei traffici sui risultati gestionali dei bilanci dell'Autorità Portuale è stato, finora, un trend economico consuntivo di tutto rispetto come si può osservare dal grafico di sintesi che segue (dati in m/€):



2) Presentazione dei risultati attesi.

Come si ricorderà la finanziaria 2007 (legge 296/06) ha introdotto nuovi principi nella gestione delle Autorità Portuali.

In particolare, è stato dato avvio al sistema dell'autonomia finanziaria delle Autorità Portuali con la devoluzione di alcune tasse erariali (articolo 1 comma 982).

E' stata, inoltre, data la facoltà di richiedere addizionali su canoni ed altre entrate al fine di finanziare le spese per garantire la security portuale (articolo 1 comma 984).

Anche nel bilancio preventivo 2014 trovano, quindi, applicazione i criteri fissati dalla finanziaria 2007.

È intendimento di questa Autorità Portuale proseguire, nel corso del 2014, la politica gestionale rivolta alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle proprie risorse, nel quadro delle strategie e degli obiettivi che hanno già caratterizzato l'impostazione del lavoro nel corso dell'anno 2013. Il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 è sintetizzato nel sottoesposto quadro di insieme espresso in migliaia/€ in comparazione con i dati del preventivo 2013 assestato.

CONTO ECONOMICO			
	<i>eserc. 2014</i>	<i>eserc. 2013</i>	<i>diff.</i>
Valore della produzione	<u>20.907</u>	<u>20.933</u>	<u>-26</u>
Totale ricavi	<u>20.907</u>	<u>20.933</u>	<u>-26</u>
Costi della produzione	-19.731	-19.871	140
Saldo proventi e oneri finanziari	90	140	-50
Saldo proventi e oneri straordinari	-330	-330	0
Imposte e tasse	<u>-668</u>	<u>-656</u>	<u>-12</u>
Totale costi	<u>-20.639</u>	<u>-20.717</u>	<u>78</u>
Avanzo economico previsto	<u>268</u>	<u>216</u>	<u>52</u>
CONTO FINANZIARIO			
	<i>eserc. 2014</i>	<i>eserc. 2013</i>	<i>diff.</i>
ENTRATE			
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	250	250	0
Entrate operative	<u>20.757</u>	<u>20.833</u>	<u>-76</u>
Totale entrate correnti	<u>21.007</u>	<u>21.083</u>	<u>-76</u>
Realizzi finanziari	92	62	30
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	9.100	37.100	-28.000
Operazioni finanziarie e depositi cauzionali	1.500	1.500	0
Partite di giro	<u>7.004</u>	<u>7.104</u>	<u>-100</u>
Totale altre entrate	<u>17.696</u>	<u>45.766</u>	<u>-28.070</u>
Totale generale entrate	<u>38.703</u>	<u>66.849</u>	<u>-28.146</u>
SPESE			
Spese correnti	19.289	19.817	-528
Investimenti tecnici	31.762	54.432	-22.670
Operazioni finanziarie	-	-	0
Rimborso di mutui e di depositi cauzionali	3.000	3.000	0
Partite di giro	<u>7.004</u>	<u>7.104</u>	<u>-100</u>
Totale spese	<u>61.055</u>	<u>84.353</u>	<u>-23.298</u>
RIEPILOGO			
	<i>eserc. 2014</i>	<i>eserc. 2013</i>	<i>diff.</i>
Totale entrate	38.703	66.849	-28.146
Avanzo di amministr. previsto per l'anno prec.	<u>81.283</u>	<u>69.043</u>	<u>12.240</u>
Totale a pareggio	<u>119.986</u>	<u>135.892</u>	<u>-15.906</u>
Totale spese	61.055	84.353	-23.298
Avanzo finanziario	<u>58.931</u>	<u>51.539</u>	<u>7.392</u>
Totale a pareggio	<u>119.986</u>	<u>135.892</u>	<u>-15.906</u>
PARI A:			
	<i>eserc. 2014</i>	<i>eserc. 2013</i>	<i>diff.</i>
avanzo di amministr. presunto per l'esercizio prec.	81.283	69.043	12.240
utilizzo dell'avanzo di ammin. Iniziale	<u>22.352</u>	<u>17.504</u>	<u>4.848</u>
Avanzo finanziario	<u>58.931</u>	<u>51.539</u>	<u>7.392</u>

Come si evince dal riepilogo suesposto l'avanzo finanziario finale, previsto di m/€ 58.931, è pari all'avanzo di amministrazione presunto per l'esercizio 2013 (pari a m/€ 81.283), diminuito del disavanzo finanziario di gestione previsto per l'esercizio 2014, pari a m/€ 22.352.

Vale la pena osservare che il disavanzo finanziario di gestione per il 2014 è causato principalmente dal fatto che una quota degli investimenti previsti (per un valore complessivo di 11.700 m/€) sono finanziati con fondi propri dell'Autorità Portuale.

Tali investimenti, quindi, trovano copertura nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione precedente e nell'avanzo finanziario di parte corrente come è dato osservare dalla tabella che segue e che mette a confronto i risultati della gestione corrente e della gestione in conto capitale:

titolo 1 - entrate correnti	21.007
titolo 1 - uscite correnti	<u>-19.289</u>
saldo della gestione corrente A	<u>1.718</u>
titolo 2 - entrate in conto capitale	10.692
titolo 2 - uscite in conto capitale	<u>-34.762</u>
saldo della gestione in conto capitale B	<u>-24.070</u>
<i>disavanzo finanziario di gestione previsto per il 2014 A+B</i>	<i>-22.352</i>

3) Entrate.

3.1) Entrate correnti.

Le entrate correnti, di cui alle unità previsionali di base 1.1 (entrate derivanti da trasferimenti correnti) e 1.2 (entrate diverse), sono così costituite:

<u>TRASFERIMENTI CORRENTI</u>	
Regione Campania	0
Provincia e Comune di Napoli	250
Altri Enti pubblici	0
Totale trasferimenti	<u>250</u>
<u>ENTRATE DIVERSE</u>	
Entrate tributarie	7.085
Entrate derivanti da vendita beni e prestazioni di servizi	2.600
Redditi e proventi patrimoniali	10.555
Poste correttive	215
Entrate non classificabili in altre voci	<u>302</u>
Totale entrate diverse	<u>20.757</u>
Totale entrate correnti	21.007

I **trasferimenti correnti** risultano iscritti per complessivi m/€ 250 con nessuna variazione rispetto allo scorso esercizio. Al proposito si precisa che non è stato previsto il contributo annuale da parte della Regione Campania, e del Comune di Napoli analogamente a quanto accaduto nello scorso esercizio.

Le **entrate diverse** sono state previste in m/€ 20.757 con un variazione di m/€ -76 rispetto all' esercizio 2013, come si evince dalla seguente analisi (in m/€):

cat.	descrizione	eserc. 2014	eserc. 2013	diff.
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	7.085	6.610	475
1.2.2	ENTRATE DERIV. DA VENDITA BENI E DA PRESTAZ. DI SERV.	2.600	2.606	-6
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10.555	11.015	-460
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	215	250	-35
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	302	352	-50
	totale	20.757	20.833	-76

La prima categoria delle entrate (upb 1.2.1) comprende le entrate tributarie che sono così costituite:

descrizione	eserc. 2014	eserc. 2013	diff.
tasse portuali ex art. 2 dpr 107/09 (codice doganale 927)	4.500	4.000	500
tassa erariale dl. 47/1974	0	0	0
tassa di ancoraggio ex art. 1 dpr 107/09 (codice doganale 928)	2.300	2.000	300
proventi autorizzazioni operazioni portuali (art. 16 l. 84/94)	75	400	-325
proventi autorizzazioni attività in porto (art. 68 cod.nav.)	210	210	0
totale	7.085	6.610	475


La previsione di gettito è stata formulata sulla base dei volumi ragionevolmente prevedibili per il 2014.

La seconda categoria (upb 1.2.2) comprende i proventi derivanti dalla sosta delle merci e quelli relativi ai diritti autonomi e di approdo. Il loro ammontare complessivo è previsto in m/€ 2.600, con un variazione rispetto all'anno 2013 di m/€ -6. il dettaglio è il seguente:

descrizione	eserc. 2014	eserc. 2013	diff.
Proventi servizio traffico merci	1.550	1.550	0
Proventi servizio traffico passeggeri	900	900	0
Proventi servizio traffico carri ferroviari	0	0	0
Proventi magazzini e spazi	100	106	-6
Proventi diversi	50	50	0
totale	2.600	2.606	-6

La terza categoria (upb 1.2.3), nella quale confluiscono i canoni demaniali, gli interessi attivi ed i proventi per l'affitto di attrezzature, ha una previsione complessiva di entrata di m/€ 10.555 con un variazione di m/€ -460 rispetto all'esercizio precedente. Il gettito è stato quantificato sulla base dei dati dell'esercizio 2013, delle prevedibili variazioni delle concessioni e tenendo, altresì, conto di un incremento istat presunto del 2,5%.

In tema giova osservare l'andamento tendenziale ormai stabile del gettito dei canoni demaniali dovuto al fatto che non sono più disponibili nuove aree da dare in concessione come può sinteticamente evincersi dal grafico che segue:



La quarta categoria (upb 1.2.4), riguardante le "poste correttive e compensative di spese correnti", prevede un'entrata di m/€ 215 con una variazione di m/€ -35 rispetto al precedente esercizio. Tale categoria comprende una previsione di m/€ 150 relativa a recuperi di spese da terzi; non è stato previsto il contributo dell'istituto cassiere per il finanziamento di attività promozionali in quanto la convenzione è in scadenza nel mese di febbraio 2014 e, allo stato, non ci sono ragionevoli certezze che tale contributo continuerà ad essere erogato da parte dell'istituto che si aggiudicherà il servizio.

La quinta categoria (upb 1.2.5) riguardante le “entrate non classificabili in altre voci”, prevede, infine, un’entrata di m/€ 302 costituita, principalmente, dai proventi per il rilascio dei permessi annuali auto e dalle indennità di mora per ritardato pagamento delle somme dovute all’Autorità Portuale: lo stanziamento per le indennità di mora riflette l’attenta politica di recupero e gestione dei crediti che sta svolgendo continuamente l’amministrazione portuale. La voce registra una variazione di m/€ -50 rispetto allo scorso esercizio.

3.2) Entrate in conto capitale.

Le entrate in conto capitale si articolano nelle Upb 2.1, relativa alla “alienazione di beni patrimoniali e alla riscossione di crediti diversi”, alla Upb 2.2 relativa alle “entrate per trasferimenti in conto capitale” e, infine alla Upb 2.3 relativa alla “riscossione di somme depositate da terzi a garanzia dell’Autorità Portuale”.

La upb 2.1 accoglie gli importi relativi alle cessioni di immobilizzazioni tecniche, per m/€ 10 , e quelli relativi alle riscossioni di crediti per m/€ 82 con una variazione di m/€ 30 rispetto allo scorso esercizio. Il dettaglio è il seguente:

cat.	descrizione	eserc. 2014	eserc. 2013	diff.
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	0
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10	10	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	0
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	82	52	30
	totale	92	62	30

La upb 2.2 accoglie gli importi derivanti dai trasferimenti in conto capitale per complessivi m/€ 9.100 costituiti interamente da trasferimenti da parte dello Stato. Il dettaglio è il seguente:

cat.	descrizione	eserc. 2014	eserc. 2013	diff.
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	9.100	37.100	-28.000
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	-	-	0
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	0
	totale	9.100	37.100	-28.000

Per quanto riguarda i trasferimenti da parte dello Stato il dettaglio è il seguente:

legge 296/06 (finanziaria 2007 art. 1 comma 994)	9.100
intesa stato regioni	0
fondi PON 2007/2013	0
totale	9.100

Per la relazione fra contributi in conto capitale e spese per investimenti si rinvia al prosieguo della presente relazione.

La **upb 2.3** presenta una previsione di m/€ 1.500 relativa ai depositi costituiti da utenti o altri soggetti a garanzia di prestazioni di servizi richiesti e di obblighi assunti.

3.3) Entrate per partite di giro.

Il Titolo III delle entrate riguarda le partite di giro, previste per m/€ 7.004 con un variazione di m/€ -100 rispetto all'esercizio precedente.

4) Spese.

4.1) Uscite correnti.

Il conto finanziario comprende le spese correnti per complessivi m/€ 19.289, con una variazione di m/€ -528 rispetto allo scorso esercizio, così ripartite tra le diverse upb in (valori in m/€):

descrizione	eserc. 2014	eserc. 2013	diff.
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	11.204	11.321	-117
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	7.660	8.061	-401
UPB 1.3 - ONERI COMUNI	5	5	0
UPB 1.4 - TRATTAM. QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTIT.	420	430	-10
totale	<u>19.289</u>	<u>19.817</u>	<u>-528</u>

Le previsioni iscritte tengono conto delle riduzioni di spesa previste dalle già citate leggi 133/2008, 122/2010 e 135/2012: i relativi versamenti al bilancio dello Stato sono appostati nel capitolo 35 b della spesa corrente.

4.1.1) Spese di funzionamento.

Le spese per il funzionamento (upb 1.1) dell'Autorità Portuale comprendono le seguenti categorie:


descrizione	eserc. 2014	eserc. 2013	diff.
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO			
ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	365	322	43
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	8.416	8.711	-295
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.423	2.288	135
totale	<u>11.204</u>	<u>11.321</u>	<u>-117</u>

Le spese per gli Organi dell'Autorità Portuale, previste in m/€ 365, riguardano le indennità ed i compensi agli organi di amministrazione e di controllo. Per quanto

concerne i compensi del Presidente, del Collegio dei Revisori e del Comitato Portuale, sono state apportate le riduzioni previste dal comma 3 articolo 6 legge 122/2010 (10%) e le ulteriori riduzioni disposte dall'art. 5 comma 14 legge 135/2012 (5%). Il compenso del Presidente e, a valle, quello dei Revisori è stato calcolato avuto riguardo alla circostanza che il Porto di Napoli, per i traffici movimentati nell'ultimo triennio, è classificabile come porto di fascia superiore ai sensi del disposto dell'art. 1 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 31/3/2003.

Gli oneri diretti ed indiretti per il personale dipendente sono previsti in m/€ 8.416, con un variazione di m/€ -295 rispetto all'esercizio precedente.

L'andamento della forza lavoro impiegata nel tempo è sintetizzato nel grafico che segue:



La pianta organica approvata nel 2005 prevede una forza lavoro, a regime, di 133 unità.

L'articolazione della spesa complessiva per il personale si evince dal prospetto che segue (in m/€):

descrizione	eserc. 2014	eserc. 2013	diff.
Emolumenti fissi	5.983	6.116	-133
Emolumenti variabili	105	112	-7
Missioni di servizio	40	40	0
Mensa e l. 626/94	170	270	-100
Contributi al Circolo Aziendale	30	30	0
Formazione profess.le	23	23	0
Oneri previdenziali e assistenziali	<u>2.065</u>	<u>2.120</u>	<u>-55</u>
totale	<u>8.416</u>	<u>8.711</u>	<u>-295</u>

Gli stanziamenti di m/€ 5.983 per “emolumenti fissi”, di m/€ 105 per “emolumenti variabili” e di m/€ 2.065 per “oneri previdenziali ed assistenziali” sono stati determinati applicando il C.C.N.L. e la normativa previdenziale attualmente vigente. Nel capitolo 7 “oneri della contrattazione aziendale” sono stati previsti gli oneri derivanti dall’applicazione del contratto di II livello dei dipendenti e dei dirigenti rinnovato nel 2011. Si evidenzia che nel capitolo 8 della categoria 1.1.2. non è stato previsto alcuno stanziamento sebbene il ccnl lavoratori dei porti dovrà essere rinnovato con decorrenza 1/1/2013.

Le principali spese per il personale, nell’ambito dell’articolazione dei capitoli, sono state così suddivise:

<i>capitolo 5 - emolumenti fissi al pers. dipendente</i>	
Stipendi	3.816
Conguaglio anni precedenti	260
Scatti biennali	250
Indennità di turno	28
Assegno nucleo familiare	23
Mensilità aggiuntive	618
Retribuzione al personale in distacco	-
totale capitolo 5	4.995

capitolo 6 - emolumenti variabili al pers. dipendente	
Emolumenti variabili	105
Emolumenti variabili al personale in distacco	-
totale capitolo 6	105

capitolo 7 - oneri della contrattazione aziendale	
premio raggiungimento obiettivi	670
premio presenza, indennità vdt e reperibilità	130
oneri derivanti dal rinnovo contratto II livello	-
totale capitolo 7	800

capitolo 12 - oneri previdenz., assistenz. e fiscali c/Ap	
I.N.P.S.	282
INPGI	15
I.N.P.D.A.P.	1.147
I.N.A.I.L.	48
ENPDEP	8
PREVINDAI – FASI	15
Personale in distacco	-
Irap	550
totale capitolo 12	2.065

Si evidenzia, inoltre, che nello stanziamento del capitolo 10 sono state incluse le somme a disposizione del datore di lavoro per gli adempimenti obbligatori previsti per la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla legge 626/94 ora dlgs 106/2009.

A seguito della nuova disciplina sul trattamento di fine rapporto, entrata in vigore dal 2007 (che comporta la destinazione del trattamento di fine rapporto maturato all'Inps o ai fondi di previdenza integrativa a seconda delle opzioni esercitate dal dipendente), non si è proceduto ad effettuare alcun accantonamento a favore del "fondo trattamento di fine rapporto" la cui consistenza rimane invariata a meno della rivalutazione del fondo cumulato al 31/12/2006 ancora trattenuto presso l'Autorità Portuale.

Le spese per l'acquisto dei beni e dei servizi comportano uno stanziamento di m/€ 2.423 con un variazione di m/€ 135 rispetto all'esercizio 2013.

Il dettaglio è il seguente:

cap.	descrizione	eserc. 2014	eserc. 2013	diff.
13	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasp. terrestri	8	8	0
14	Lavori manut.ripar.locali Aut. Port., spese puliz., vigil. uffici e risc.	406	390	16
14 b	Lavori manut.ripar.ord. immobili Ap	15	18	-3
15	Locazioni passive	108	157	-49
16	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	4	5	-1
17	Utenze varie	700	640	60
18	Materiale di economato e facile consumo	127	125	2
19	Abbonamento periodici e riviste	50	50	0
20	Spese postali	30	30	0
21	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	55	60	-5
22	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	40	40	0
23	Vestiaro	10	15	-5
24	Premi di assicurazione	350	350	0
25	Spese di pubblicità (L.67/87)	120	130	-10
26	Spese di rappresentanza	0	0	0
27	Spese legali, giudiziarie e varie	400	270	130
Totale categoria 1.1.3		<u>2.423</u>	<u>2.288</u>	<u>135</u>

Si evidenzia che tale categoria di spesa è interessata ai vincoli di spesa per consumi intermedi disposta dall'art. 8 comma 3 della citata legge 135/2012. Tale normativa prevede che le spese per consumi intermedi vanno ridotte del 10% rispetto alla spesa sostenuta nel 2010 e le previsioni per il 2014 non possono superare l'ammontare delle previsioni per l'anno 2012 al netto della citata riduzione del 10%. Per effetto di tale operazione la riduzione da versare al bilancio dello stato risulta essere di euro 254.243,90 , la previsione massima consentita per le spese per consumi intermedi è pari ad euro 2.759.936,10 mentre l'importo effettivamente previsto è pari, come si è detto, ad euro 2.737.153,00 .

4.1.2) Spese per interventi diversi.

Le spese per interventi diversi (upb 1.2) dell'Autorità Portuale ammontano ad m/€ 7.660 con un variazione di m/€ -401 rispetto allo scorso esercizio e comprendono le seguenti categorie:

cat.	descrizione	eserc. 2014	eserc. 2013	diff.
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.730	4.825	-95
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	72	82	-10
1.2.3	ONERI FINANZIARI	10	10	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	668	656	12
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORR.	50	38	12
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	<u>2.130</u>	<u>2.450</u>	<u>-320</u>
	totale	<u>7.660</u>	<u>8.061</u>	<u>-401</u>

Le uscite per prestazioni istituzionali – categoria 1.2.1, per 4.730 m/€ comprendono le prestazioni di terzi per la gestione di servizi in ambito portuale. Tra le voci più rilevanti rientrano in questa categoria le spese per il servizio di pulizia e di illuminazione delle parti comuni dell’ambito portuale, nonché le spese per la manutenzione ordinaria.

La categoria accoglie, inoltre, le spese di natura istituzionale relative all’attività promozionale del porto di Napoli prevista dall’art. 6 comma 1 lettera a) legge 84/94.

Rientrano in questa categoria, infine, le spese istituzionali relative alla sicurezza e alla security portuale il cui onere è posto a carico degli utenti dei servizi portuali mediante l’applicazione dei diritti di security su merci e passeggeri riscossi in parte attraverso l’Agenzia delle Dogane e in parte attraverso i concessionari dei servizi.

Il dettaglio della categoria “1.2.1 uscite per prestazioni istituzionali” è il seguente:

cap.	descrizione	eserc. 2014	eserc. 2013	diff.
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
28	Prestazioni terzi gestione dei servizi portuali - spese utenze varie	2.125	2.267	-142
29	Prestaz. terzi manut., ripar., adattam. div. parti comuni port.	260	232	28
30	Spese promozionali e di propaganda	207	196	11
31	Adempimenti Security e sicurezza portuale	<u>2.138</u>	<u>2.130</u>	<u>8</u>
	Totale categoria 1.2.1	<u>4.730</u>	<u>4.825</u>	<u>-95</u>

Le “spese per promozione e propaganda” di cui al capitolo 30 sono calcolate in misura pari al 20% di quelle sostenute nel 2009; l’economia realizzata pari all’80% del 2009,

sarà versato al bilancio dello Stato come richiesto dalla legge 122/2010. Tale capitolo accoglie, inoltre, le spese per la promozione del porto in accordo con quanto previsto dalla circolare Mit 12775 del 29/09/2010. Il dettaglio delle spese programmate è il seguente:

	<u>importo</u>
spese per attività istituzionali (mostre e convegni)	196
pubblicità e relazioni pubbliche	11
spese interamente finanziate	<u>0</u>
Totale capitolo 30	<u>207</u>

Le uscite per trasferimenti passivi – categoria 1.2.2 comprendono esclusivamente lo stanziamento per fare fronte alla quota annuale associativa di Assoportici. La struttura del bilancio di previsione, non ha lasciato margini, ancora per quest’anno, per ipotizzare la partecipazione finanziaria dell’ente ad altre iniziative ed istituzioni.

Le uscite per oneri tributari – categoria 1.2.4 comprendono lo stanziamento per il pagamento delle imposte Tarsu, Imu e Tosap per m/€ 150, oltre allo stanziamento di m/€ 518 da versare all’Erario dello Stato ai sensi dell’art. 6 comma 21 legge 122/10, ai sensi dell’art. 61 comma 17 del dl 25/6/08 numero 112 e ai sensi dell’art. 8 comma 3 e dell’art. 5 comma 14 della legge 135/12.

Si ricorda che l’onere relativo all’Irap è stato inserito tra le spese per oneri previdenziali e assistenziali del personale così come raccomandato dai principi contabili per la redazione dei bilanci delle autorità portuali.

Le uscite per spese non classificabili in altre voci – categoria 1.2.6 sono relative allo stanziamento prudenziale delle seguenti voci di spesa:

cap.	descrizione	eserc. 2014	eserc. 2013	diff.
37	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	1.800	2.120	-320
38	Fondo di riserva	300	300	0
39	Oneri vari straordinari	30	30	0
	totale	2.130	2.450	-320

Lo stanziamento del capitolo 37 "spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori" (con una variazione di m/€ -320 rispetto allo scorso esercizio) è stato previsto per fare fronte principalmente ai diversi contenziosi in materia di appalti e alla problematica degli ex dipendenti del Consorzio Autonomo del Porto di Napoli deceduti per amianto. Il "fondo di riserva" è stato calcolato nei limiti previsti dal regolamento di contabilità. Gli "oneri vari straordinari", per m/€ 30, si riferiscono a eventuali ulteriori oneri non prevedibili.

4.1.3) Spese per oneri comuni.

Le spese per oneri comuni (upb 1.3) dell'Autorità Portuale comprendono spese residuali non classificabili altrove e di importo limitato.

4.1.4) Trattamenti di quiescenza.

Le spese relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente dell'Autorità Portuale (upb 1.4) sono state calcolate al fine di prevedere l'esborso annuale della quota di trattamento di fine rapporto che sarà, per legge, destinata a fondi di previdenza integrativi o alla gestione separata tfr dell'Inps.

4.2) Uscite in conto capitale.

Le spese in conto capitale ammontano a m/€ 34.762 (con un variazione di -22.670 m/€ rispetto all'anno precedente) e sono così costituite:

descrizione	eserc. 2014	eserc. 2013	diff.
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
UPB 2.1 - INVESTIMENTI	31.762	54.432	-22.670
UPB 2.2 - ONERI COMUNI	3.000	3.000	0
totale	<u>34.762</u>	<u>57.432</u>	<u>-22.670</u>

4.2.1) Spese per investimenti.

Le spese per investimenti (upb 2.1) dell'Autorità Portuale comprendono le seguenti categorie:

cat.	descrizione	eserc. 2014	eserc. 2013	diff.
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI			
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	30.100	53.000	-22.900
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	210	330	-120
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	100	100	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	2	2	0
2.1.5	INDENNITA' ANZIANITA' E SIMIL. AL PERS.CESSATO	<u>1.350</u>	<u>1.000</u>	<u>350</u>
	totale	<u>31.762</u>	<u>54.432</u>	<u>-22.670</u>

Gli investimenti in opere ed impianti portuali, sono previsti in m/€ 30.100 finanziati per m/€ 21.000 con fondi dell'Autorità Portuale e per m/€ 9.100 con fondi del Ministero dei Trasporti.

Nella sua globalità il piano degli investimenti è così articolato:

consolidam. banchina interna Cesareo Console orm.33	9.100
TOTALE INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE 296/06	<u>9.100</u>
consolidam. banchina interna Cesareo Console orm.33	3.900
depuratore reflui potuali	5.300
progettazione e indagini art. 92c 7	2.500
TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI PROPRI	<u>11.700</u>
manutenzione asse stradale	2.500
manutenzione viabilità portuale	4.300
manutenzione impianti illuminazione	350
manutenzione edifici ap	650
manutenzione aree comuni sedime portuale	700
manutenzione porto castellammare	800
TOTALE MANUTENZIONI CON FONDI PROPRI	<u>9.300</u>
TOTALE INVESTIMENTI	<u>30.100</u>

Gli investimenti in immobilizzazioni tecniche, sono previsti in m/€ 210 finanziati interamente con fondi dell'Autorità Portuale. Il dettaglio degli acquisti è il seguente:

cap.	descrizione	eserc. 2014	eserc. 2013	diff.
	<i>Categoria 2.1.2. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>			
48	Acquisto di attrezzature e macchinari	150	200	-50
49	Automezzi al servizio del porto	0	0	0
50	Acquisto di mobili e arredi	60	130	-70
51	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Totale categoria 2.1.2	<u>210</u>	<u>330</u>	<u>-120</u>

Nella upb 2.1 sono comprese, inoltre, le spese per la partecipazione al capitale di società che svolgono attività connesse a quella portuale (m/€ 100), le spese per la costituzione di depositi a cauzione presso terzi (m/€ 2) ed, infine, le erogazioni a carico del fondo "Trattamento di fine rapporto" nei casi di concessione di anticipazioni al personale dipendente ovvero di liquidazione del tfr in occasione della cessazione dal servizio (m/€ 1.350).

4.2.2) Spese per oneri comuni.

Le spese per oneri comuni in conto capitale (upb 2.2) dell'Autorità Portuale sono previste in m/€ 3.000 e riguardano la restituzione di depositi cauzionali a terzi.

4.3) Uscite per partite di giro.

Il Titolo III delle uscite riguarda le partite di giro, previste per m/€ 7.004 con un variazione di m/€ -100 rispetto all'esercizio precedente.

5) Poste non finanziarie del conto economico.

Le poste non finanziarie del conto economico sono costituite:

- per m/€ 500 dall'accantonamento per rischi su crediti (voce B 10 d del conto economico riclassificato);
- per m/€ 950 dalle quote di ammortamento determinate applicando la tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (voce B 10 b del conto economico riclassificato).

6) Previsione di cassa.

Il bilancio finanziario di competenza indica, nell'apposita colonna, la previsione di cassa di ciascun capitolo; tale previsione tiene conto anche degli incassi e pagamenti di residui attivi e passivi e dà origine ad un parallelo bilancio di cassa, reso obbligatorio dalla legge 3 agosto 1978, n. 468.

I risultati complessivi sono i seguenti:

ENTRATE		
Fondo iniziale di cassa presunto (A)		90.000
<u>Entrate correnti</u>		
Titolo I - upb 1.1 - trasferimenti correnti	250	
Titolo I - upb 1.2 - entrate diverse	16.610	16.860
<u>Entrate conto capitale</u>		
Titolo II - upb 2.1 entrate per alienazione beni	82	
Titolo II - upb 2.2 entrate per trasferimenti c/capitale	50.000	
Titolo II - upb 2.3 accensione prestiti	1.500	51.582
<u>Entrate per partite di giro</u>		
Titolo III Partite di giro		7.084
Totale entrate di cassa previste più fondo iniziale		165.526
USCITE		
<u>Spese correnti</u>		
Titolo I uscite correnti		19.310
<u>Spese conto capitale</u>		
Titolo II upb 2.1 uscite in c/capitale	93.962	
Titolo II upb 2.2 estinzione debiti	3.000	96.962
<u>Spese per partite di giro</u>		
Titolo III Partite di giro		7.004
Totale uscite previste		123.276
fondo cassa finale presunto (B)		42.250
Totale a pareggio		165.526
Peggioramento di cassa presunto (A-B)		47.750

7) Bilancio di previsione triennale.

In ottemperanza della legge n. 468/78 e al vigente regolamento di contabilità è stato predisposto anche il bilancio finanziario di previsione per il triennio 2014/2016 tenendo conto, delle seguenti ipotesi:

- aumento del costo del personale per effetto dei normali automatismi vigenti;
- investimenti per programmi riguardanti l'ammmodernamento e la manutenzione straordinaria degli impianti portuali finanziati con risorse proprie dell'Autorità senza tener conto di eventuali finanziamenti esterni al momento non preventivabili;
- aumento dei redditi e proventi patrimoniali nei limiti del processo inflattivo e per effetto di ulteriori concessioni di spazi ed aree.

8) Ulteriori informazioni.

Indicatori finanziari. Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari, analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. Questi parametri forniscono ulteriori interessanti notizie sulla composizione del bilancio e possono permettere di comparare i dati dell'ente con gli analoghi valori che si riscontrano in strutture di simili dimensioni o natura.

Grado di autonomia. È un indicatore che denota la capacità di reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi. Di questo importo complessivo, le entrate proprie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti, costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse precedentemente introitate dallo Stato e destinate a finanziare una parte della gestione corrente.


Grado di rigidità del bilancio. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni di spesa specifici. Conoscere il grado di rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine di operatività a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative economico/finanziarie.

Gli indici principali in sintesi sono i seguenti (in raffronto con l'analogo dato del preventivo 2013):


			prev. 2014	prev. 2013
<i>autonomia finanziaria</i>	= $\frac{\text{entrate proprie}}{\text{entrate correnti}}$	= $\frac{10.555}{20.757}$	51%	53%
<i>dipendenza erariale</i>	= $\frac{\text{trasferimenti correnti}}{\text{entrate correnti}}$	= $\frac{7.085}{20.757}$	34%	32%
<i>rigidità strutturale</i>	= $\frac{\text{spese personale}}{\text{entrate correnti}}$	= $\frac{8.416}{20.757}$	41%	42%

Come si può osservare, migliorano progressivamente gli indici relativi alle entrate proprie rispetto al totale delle entrate; inoltre, si registra una minore incidenza del costo del lavoro rispetto alle entrate correnti.

Composizione percentuale delle entrate correnti. Il grafico che segue rappresenta visivamente la composizione delle entrate per tipologia in percentuale sul totale.



Composizione percentuale delle spese correnti. Il grafico che segue rappresenta visivamente la composizione delle spese per tipologia in percentuale sul totale.



9) Verifica limiti di spesa (prot. 10297/13 del Ministero Infrastrutture e Trasporti).

Di seguito, lo schema per la verifica dei limiti di spesa per le voci limitate e la determinazione delle somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi della nota Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. 10297 del 19/09/13.

VERIFICA RISPETTO LIMITI DI SPESA AI SENSI DEL PROT. 10297 DEL 19/09/13 MIN. INFRASTR. E TRASP.

spese per consulenze art. 6 comma 7 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	23.600,00
b - limite di spesa 2013 (max 20%)	4.720,00
c - somma da versare al bilancio dello stato (a-b)	18.880,00
art. 1 comma 5 dl 101/13	
d - limite di spesa 2013	4.720,00
d - spesa prevista nel 2014 (max 90%)	4.248,00

spese relaz. pubbliche, di pubbl., di rappres. ecc. art. 6 comma 8 legge 30/7/2010 n.122 (1)	
a - spesa 2009	58.425,40
b - limite di spesa 2014 (max 20%)	11.685,08
c - spesa prevista nel 2014	11.685,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b)	46.740,32

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

spese per sponsorizzazioni art. 6 comma 9 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	0,00
b - limite di spesa 2014	0,00
c - somma da versare al bilancio dello stato (a-b)	0,00

spese per missioni nazionali ed internaz. art. 6 comma 12 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	80.334,00
b - limite di spesa 2014 (max 50%)	40.167,00
c - spesa prevista nel 2014	40.167,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b)	40.167,00

spese per attività di formazione art. 6 comma 13 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	45.941,00
b - limite di spesa 2014 (max 50%)	22.970,50
c - spesa prevista nel 2014	22.970,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b)	22.970,50

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi art. 6 comma 3 legge 30/7/2010 n.122	
a - riduzione 10% compenso presidente	22.090,23
b - riduzione 10% compensi revisori	5.080,75
c - riduzione 10% gettoni di presenza comitato	3.300,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a+b+c)	30.470,98

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi art. 5 comma 14 legge 7/8/2012 n.135	
a - riduzione 5% compenso presidente	9.940,61
b - riduzione 5% compensi revisori	2.286,34
c - riduzione 5% gettoni di presenza comitato	1.485,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a+b+c)	13.711,95

spese per autovetture e buoni taxi art. 6 comma 14 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	23.298,26
b - limite di spesa 2012 (max 80%)	18.638,61
c - somma da versare al bilancio dello stato (a-b)	4.659,65
art. 5 comma 2 legge 135/12	
a - spesa 2011 (netto acquisto)	15.542,00
b - limite di spesa 2014 (max 50%)	7.771,00
c - spesa prevista nel 2014	7.771,00

spese per consumi intermedi art. 8 comma 3 legge 7/8/2012 n.135	
a - prev.spesa 2012 (incl. missioni e promoz.)	3.014.180,00
b - spese sostenute nel 2010 (incl. missioni e promoz.)	2.542.439,00
c - somma da vers. al bil. dello stato entro 30/6/14 (10% spesa 2010)	254.243,90
d - spesa massima per il 2014	2.759.936,10
e - spesa prevista per il 2014 (incl. missioni e promozioni)	2.737.153,00

spese per mobili e arredi (art. 1 comma 141 legge 228/2012 - legge di stabilità 2013)	
a - media spese 2010-2011	10.143,25
b - limite di spesa 2014 (max 20%)	2.028,65
c - spesa prevista nel 2014	2.028,65
d - somma da versare al bilancio dello stato entro 30-6-14 (a-b)	8.114,60

spese manutenzione immobili utilizzati (art. 2 commi 618-623 l. 244/2007)		
a - numero immobili		12
b - valore degli immobili		42.082.365,52
c - limite di spesa (2%)		841.647,31
d - spesa prevista nel 2014	per manutenzione ordinaria	15.000,00
	per manutenzione straordinaria	650.000,00
	in totale	665.000,00
e - spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	0
	per manutenzione straordinaria	705.025,62
	in totale	705.025,62
eventuale differenza da versare al bilancio dello stato entro il 30/6/2014 e-c		0

versamento stato l.244/2007 entro il 30/06/2014	0,00
versamento stato l.133/2008 entro il 31/03/2014	76.327,00
versamento stato l.122/2010 entro il 31/10/2014	163.888,45
versamento stato l.135/2012 entro il 30/06/2014	267.955,85
versamento stato l.228/2012 entro il 30/06/2014	8.114,60

Napoli, lì 16 ottobre 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(Emilio Squillante)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Luciano Dassaniti)